CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

UNIONE METROPOLITANA DI VENEZIA

STATUTO
e
CODICE ETICO CONFEDERALE

Statuto Confcommercio Unione Metropolitana:
approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Unione in data 5 dicembre 2023

Codice Etico Confederale di Confcommercio-Imprese per l'Italia
deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Confcommercio-Imprese per l'Italia del 18 marzo 2009;
testo successivamente modificato il 19 giugno 2014 e il 28 giugno 2023
e così integrato in All. 1 allo Statuto dell'Unione in vigore dal 5 dicembre 2023

TITOLO I
DENOMINAZIONE- DURATA-SCOPI

Art. 1
Denominazioni e identità

1. L'Unione interprovinciale delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo - denominata altresì in breve: "Confcommercio Venezia – Rovigo", oppure "Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia", o "Confcommercio Unione Venezia" ovvero, nel presente Statuto anche solo "Unione", - è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro ed ha durata illimitata.
L'Unione ha sede nel Comune di Venezia e ivi in Viale Ancona n. 9.

2. L'Unione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio.

Art. 2
Rapporti con Confcommercio-Imprese per l'Italia

1. L'Unione si impegna ad accettare le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

2. L'Unione si impegna altresì ad accettare:
- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

Art. 3
Ambiti di Rappresentanza

L'Unione costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza unitario delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e, più in generale, di ogni soggetto datore di lavoro con sede od unità locali nella Città Metropolitana di Venezia e nel territorio dell'attuale Provincia di Rovigo che si riconoscono – in particolare nei settori della

distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale. L'Unione può altresì rappresentare forme associative, mutualistiche e consortili, fondazioni, enti e organismi costituiti per la rappresentanza e la tutela di interessi specifici.

Art. 4
Principi e Valori Ispiratori

1. L'Unione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica dell'Unione;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. L'Unione adotta il Codice Etico della Confederazione, allegato al presente Statuto sotto la lettera A1 e del quale costituisce parte integrante, che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema pluriterritoriale.

Art. 5
Scopi e funzioni

1. L'Unione è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali - denominati "imprese" - che operano nel settore del terziario nonché in altre attività economiche di mercato, organizzati nelle associazioni che aderiscono e costituiscono l'Unione.

2. L'Unione inoltre, in particolare:
a) tutela e rappresenta a livello territoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema

confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, l'Unione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al proprio sistema associativo;
b) opera nella ricerca, nell'attivazione, nella sperimentazione e nella gestione di iniziative atte a realizzare gli obiettivi di rappresentanza ed assistenza che ne costituiscono lo scopo;
c) cura, allo stesso fine, le relazioni con enti locali, regionali, nazionali ed internazionali in armonia con gli scopi della "Confcommercio Imprese per l'Italia";
d) sviluppa iniziative atte a diffondere nell'ambito del proprio territorio la conoscenza delle situazioni, dei problemi e delle prospettive dei comparti rappresentati, delle aziende che ne fanno parte e delle Associazioni che le rappresentano;
e) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni nei quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;
f) interviene con funzioni di conciliazione nel caso di contrasto di interessi tra le associazioni aderenti e nei rapporti con i soci;
g) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
h) può prestare agli associati, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro, assistenza diretta in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, nonché servizi di informazione e formazione, attraverso le società costituite all'interno del sistema interprovinciale;
i) assume direttamente o tramite Organismi collegati, nel caso in cui questo sia espressamente richiesto, la gestione amministrativa di una Associazione costituente secondo appositi accordi nei quali siano riconosciuti e precisati diritti ed oneri reciproci fermo rimanendo quanto previsto dal successivo art. 15;
j) espleta ogni altro compito che dalle leggi o dal deliberato dei suoi Organi sia ed essa affidato.

3. L'Unione adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia.

4. Le iniziative ideate e/o attuate dall'Unione anche in favore di Associazioni aderenti restano a qualsiasi effetto nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità dell'Unione stessa, alla quale è altresì riservato ogni diritto inerente.

TITOLO II
RAPPORTI ASSOCIATIVI E CONTRIBUTIVI FINANZIARI

Art. 6
Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Sono "soci effettivi" dell'Unione:
a) in via ordinaria, le Associazioni territoriali autonome direttamente contribuenti, riconosciute dall'Unione mediante deliberazione del Consiglio;

b) attraverso deliberazione del Consiglio, sulla base di condizioni e modalità stabilite dal medesimo Organo, le Associazioni autonome riconducibili ad Associazioni/Federazioni nazionali di categoria aderenti al sistema confederale, anch'esse direttamente contribuenti con i medesimi parametri riservati alle Associazioni territoriali di cui alla precedente lett. a).

2. Possono altresì aderire all'Unione, con la qualifica di "soci sostenitori", attraverso deliberazione del Consiglio:
a) enti, associazioni non riconducibili ad Associazioni/Federazioni Nazionali di Categoria aderenti al sistema confederale, la cui contribuzione sia determinata con riferimento a parametri diversi da quelli riservati per le Associazioni di cui al precedente comma 1;
b) ~~le~~ imprese che, per dimensioni o altro, esprimano istanze o esigenze di natura sindacale riconducili al sistema di rappresentanza unitario riconosciuto all'Unione.

3. Sulle domande di adesione all'Unione delibera il Consiglio, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di reiezione della domanda.

4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno dell'Unione, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dell'Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

5. Ciascuna impresa, attività professionale o lavoratore autonomo acquista lo status di associato dell'Unione attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative. Ogni impresa, attività professionale o lavoratore autonomo, che entra a far parte del sistema dell'Unione ai sensi del periodo precedente, è tenuta al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dallo Statuto del livello cui aderisce, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

6. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella Città Metropolitana di Venezia e nel territorio dell'attuale Provincia di Rovigo, entra comunque a far parte del sistema associativo dell'Unione, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.

7. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 5, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno dell'Unione, o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

8. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, l'Unione promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali

interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione. Al Consiglio dell'Unione spetta il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento.

9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 14 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

Art. 7
Requisiti di ammissione

1. L'adesione all'Unione comporta l'obbligo di accettare e rispettare il presente Statuto, il Codice Etico confederale, i Regolamenti, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Unione.

2. In particolare, l'adesione all'Unione impegna i soci, effettivi e sostenitori, a tutti gli effetti di legge e statutari, per l'anno solare in corso e per l'anno successivo, nonché al pagamento dei contributi di cui all'articolo 15. L'impegno non disdettato con le modalità del presente comma si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, se non sia stata presentata dal socio formale lettera di dimissioni, almeno sei mesi prima della scadenza, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Unione.

3. Possono essere ammesse all'Unione, in qualità di soci effettivi, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b), le Associazioni autonome che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma 4;
b) disporre autonomamente di strutture al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema dell'Unione;
c) svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio dei partecipanti, degli associati e dell'Unione;
d) garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione, mettendo a disposizione dell'Unione, in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile, anagrafico o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell'associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;
e) accettare che l'Unione effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di periodico monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, nonché di acquisizione periodica dei dati degli associati e delle informazioni relative alle quote associative ed ai contributi da questi versati, anche ai fini della misurazione della rappresentatività, e nell'ambito del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema associativo e degli Enti ad esso collegati.

4. Gli Statuti delle Associazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b), devono prevedere:
a) l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema associativo dell'Unione, di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico confederale, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi dell'Unione;

b) valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto, in particolare agli artt. 3, 4 e 5;
c) norme idonee a garantire l'attuazione di principi di democrazia nell'elezione degli Organi associativi ed adeguata rappresentanza degli associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
d) Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, procedure di formazione, composizione, disciplina delle incompatibilità, durata e funzioni degli Organi stessi coerenti con quelle previste dal presente Statuto, in particolare agli artt. 20, 21, 22 e 23;
e) il versamento della contribuzione all'Unione, in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea della stessa Unione;
f) Organo di garanzia corrispondente a quello previsto all'art. 35 del presente Statuto;
g) esplicita accettazione delle norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto della Confederazione, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale. In particolare, la presa d'atto che la concessione di denominazione e relativo logo ad Associazioni e strutture aderenti all'Unione spetta esclusivamente a quest'ultima, che ne determina limiti, modalità e responsabilità;
h) la redazione dei bilanci secondo lo schema predisposto da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", l'obbligo di inoltro annuale all'Unione, entro 60 giorni dalla approvazione, dei Rendiconti approvati dall'Assemblea, accompagnati dalla certificazione rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;
i) l'impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 35 del presente Statuto, nonché l'esplicita accettazione della clausola compromissoria e l'impegno ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'art. 36 del presente Statuto;
j) l'esplicita accettazione delle norme in materia di nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, di cui agli artt. 10, 11, 37 e 38 del presente Statuto.

5. Le Associazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b), trasmettono i propri Statuti al Direttore dell'Unione, al fine dell'esercizio del potere di vigilanza ed eventuale sollecitazione di cui all'art. 40, comma 2, lettera g), del presente Statuto. Trasmettono altresì le modifiche che, preventivamente condivise con la Direzione dell'Unione, intendono apportare ai propri Statuti e si impegnano a non farle deliberare dai rispettivi Organi competenti prima che la Giunta dell'Unione ne abbia deliberata l'approvazione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. a), del presente Statuto. Detti Statuti, una volta approvati dai competenti Organi, devono essere trasmessi all'Unione, accompagnati da copia dei rispettivi verbali di approvazione.

Art. 8
Associazioni autonome direttamente contribuenti

1. Costituiscono l'Unione, in qualità di soci effettivi, le Associazioni autonome aderenti e direttamente contribuenti ai sensi del successivo art. 15.

2. Le Associazioni autonome aderenti e direttamente contribuenti possono, anche temporaneamente, far confluire nell'Unione, su base consensuale ed in via esclusiva, la propria gestione organizzativa e/o amministrativa, con conseguente titolarità in capo all'Unione dei rapporti economici e negoziali con i terzi e i soggetti associati, previa assunzione di specifici accordi. La regolamentazione di tali rapporti economici e negoziali è demandata all'adozione, da parte del Consiglio, di un apposito "Regolamento di gestione economica e amministrativa delle Associazioni".

3. Le Associazioni autonome aderenti e direttamente contribuenti hanno lo scopo e il compito di rappresentare unitariamente gli interessi delle imprese associate e delle diverse articolazioni organizzative nei confronti delle autorità locali per istanze o esigenze riferibili al rispettivo ambito di rappresentanza.

4. Per far parte dell'Unione, le Associazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), devono presentare domanda scritta corredata da copia autenticata del proprio Statuto, conforme al presente, nonché al modello di Statuto-Tipo deliberato dall'Unione e al Codice Etico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigente, dall'elenco nominativo dei soci, dei componenti gli Organi associativi e dell'organigramma dei dipendenti, dall'impegno di adesione per l'anno solare in corso e per quello successivo, nonché da una dichiarazione scritta di accettazione integrale del presente Statuto e del Codice Etico confederale.

Art. 9
Sindacati di Categoria o di Settore

1. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, le imprese, le attività professionali o i lavoratori autonomi che acquistano lo status di associato dell'Unione attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative sono inquadrati, all'atto dell'adesione, all'interno dei Sindacati di Categoria e/o di Settore eventualmente costituiti dall'Unione, attraverso deliberazione del Consiglio.

2. I Sindacati di Categoria o di Settore di cui al precedente comma – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e le modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – sono articolazioni organizzative dell'Unione e tutelano gli specifici interessi degli associati in esse inquadrati, promuovendone lo sviluppo economico e tecnico, con riferimento alle specifiche problematiche di natura categoriale o settoriale, sempre d'intesa con gli Organi associativi dell'Unione.

3. I Sindacati di Categoria che si svilupperanno territorialmente con propria rappresentanza mandamentale, difendono gli interessi delle imprese associate agendo in coordinamento con l'Associazione mandamentale di riferimento e nel rispetto degli indirizzi di politica sindacale dettati dalla medesima, nei confronti di tutti gli Enti Locali che in qualsiasi modo e/o maniera abbiano facoltà legislativa di assumere decisioni che riguardino l'interesse della categoria rappresentata.

4. I Sindacati di Categoria o di Settore di cui al precedente comma 1, partecipano inoltre, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, alle riunioni a livello nazionale e regionale contribuendo nello sviluppo delle strategie a difesa ed espansione della categoria o del settore di riferimento.

Art. 10
Espulsione

1. I soci non possono, sotto pena di espulsione da comminarsi con delibera motivata del Consiglio, far parte contemporaneamente di altri sodalizi, costituiti per gli stessi scopi, né di altri organismi che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli dell'Unione.

2. Essi possono essere, altresì espulsi per atti che ledano gli interessi o la dignità o il decoro dell'Unione. Infine possono essere espulsi per inosservanza delle norme dello Statuto**,** nonché per gravi deviazioni degli indirizzi di politica generale dettati dall'Unione.

Art. 11
Decadenza, recesso

1. La qualità di socio dell'Unione si perde:
a) nel caso di suo scioglimento;
b) per esercizio del diritto di disdetta, che tuttavia non esonera il socio dagli impegni assunti**,** nei modi e nei termini di cui al precedente art. 7, comma 2;
c) per accertata sopravvenuta carenza dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
d) per espulsione deliberata in forza del precedente art. 10;
e) per morosità contestata, rimanendo impregiudicata ogni azione per il recupero dei crediti relativi.
Nei casi sub *c*), *d*) ed *e*) di cui sopra delibera il Consiglio.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 2, il socio escluso può proporre ricorso in sede conciliativa al collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

6. L'Unione, su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 12
Obbligo di preventiva informazione

1. Le Associazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. a) e b), qualora nello svolgimento della loro attività presso enti, organismi ed autorità locali, provinciali, nazionale e nell'ambito di convegni, assemblee, manifestazioni di qualsiasi tipo vengano a trattare problemi che possono interessare anche indirettamente altre Associazioni del territorio interprovinciale, sono tenute a darne preventiva informazione all'Unione ed a concordare con esse le direttive da seguire.

2. Le Associazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. a) e b), devono altresì comunicare all'Unione il testo delle modifiche che esse intendono apportare ai propri Statuti o regolamenti, da condividere preventivamente con la Direzione dell'Unione. Tali modifiche possono essere

deliberate degli Organi competenti dei singoli sodalizi a condizione che la Giunta dell'Unione non rilevi la loro incompatibilità con il presente Statuto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 13
Enti aggregati

Con deliberazione del Consiglio, sulla base di condizioni e modalità stabilite dal medesimo Organo, l'Unione potrà aggregare Enti ed Associazioni aventi finalità ed attività complementari o affini a quelli dell'Unione. Rappresentanti di tali Enti ed Associazioni potranno essere cooptati negli Organi dell'Unione.

Art. 14
Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati diversi dalle società all'Unione quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, diversi dalle società anche quelli ai quali l'Unione soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati diversi dalle società, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati diversi dalle società devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti dell'Unione nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa Unione.

5. "50&Più Enasco", costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale l'Unione si avvale per svolgere, nell'ambito del territoriale funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 15
Finanziamento

1. Il finanziamento delle attività dell'Unione è in via principale assicurato dalle Associazioni aderenti direttamente contribuenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b), attraverso i contributi corrisposti dalle imprese associate e partecipanti, di cui dovranno fornire gli elenchi entro il 31 ottobre di ogni anno solare, che vengono acquisiti tramite le Associazioni stesse, ovvero tramite "Confcommercio-Imprese per l'Italia". Il finanziamento delle attività dell'Unione è inoltre assicurato e da ulteriori entrate derivanti da altre tipologie di soci e dall'esercizio di proprie attività sociali ed istituzionali, nonché da contributi di terzi.

2. L'ammontare dei contributi ed il loro riparto viene definito sulla base del Conto preventivo dal Consiglio dell'Unione, che lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea ai sensi del successivo artt. 27.

3. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. Fatto salvo l'eventuale diritto al conguaglio da parte delle Associazioni direttamente contribuenti, l'Unione potrà trattenersi l'importo dei contributi ripartiti sulle stesse singole Associazioni, nonché compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci effettivi nei suoi riguardi, sino all'ammontare definito dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea, direttamente sulla quota dei contributi riscossi tramite "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ovvero con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa Confederazione.

5. Il Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata di due terzi ha facoltà di deliberare contributi straordinari a carico dei soci a fronte di servizi particolari o comunque per scopi o attività eccezionali.

6. Ove il Consiglio non deliberi tempestivamente per l'anno di pertinenza restano ferme, salvo conguaglio, misure e modalità di corresponsione dei contributi dell'anno precedente, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea.

7. Le Associazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. a) e b), hanno patrimonio separato, autonomia amministrativa e contabile e possono deliberare contributi diretti nei confronti dei propri associati, fatto salvo quanto previsto, per le Associazioni autonome direttamente contribuenti, all'art. 8, comma 2. Esse devono trasmettere annualmente all'Unione i Rendiconti e i Conti preventivi, entro 60 giorni dalla loro approvazione. Inoltre, con riferimento all'approvazione del Rendiconto annuale dell'esercizio precedente, devono trasmettere certificazione rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

8. Procedure e formalità per la messa in mora delle Associazioni aderenti potranno essere definite all'interno di specifico Regolamento approvato dal Consiglio.

9. Le Associazioni aderenti che non avranno effettuato i versamenti dovuti saranno considerate morose. L'Unione avrà facoltà di procedere legalmente al recupero dei contributi non versati previa approvazione di apposita delibera quadro da parte del Consiglio.

10. Ai soli fini della partecipazione alle Assemblee che dovessero aver luogo nel periodo 1 gennaio/30 aprile, si intenderanno in regola con i contributi associativi le Associazioni che avranno corrisposto i propri contributi - nella parte rapportata al numero degli iscritti - valevoli sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché le Organizzazioni ammesse, ai sensi del precedente articolo 7, per la prima volta all'Unione nel periodo 1 gennaio /29 aprile dell'anno in corso.

11. Le Associazioni che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Unione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

12. L'Unione non può in alcun modo distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16
Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno all'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio-Imprese per l'Italia. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell'Unione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

Art. 17
Gruppo Terziario Donna

1. In seno all'Unione è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3.Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dall'Unione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell'Unione di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

Art. 18
"Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale

1. L'Unione, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo attraverso deliberazione della Giunta, e previa deliberazione dei competenti Organi delle altre Confcommercio-Imprese per l'Italia – Associazioni Provinciali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale, ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 2, dello Statuto confederale.

2. L'adesione o la costituzione da parte dell'Unione di un'Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla

propria provincia, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 19
"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Regione Veneto"

1. L'Unione costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Regione Veneto", livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. L'Unione provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Regione Veneto", sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

TITOLO III
ORGANI

Art. 20
Composizione degli Organi

1. I componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dell'Unione sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo interprovinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate dall'Unione eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, di quello confederale e del Codice Etico, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Unione.
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di Confcommercio-Imprese per l'Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dell'Unione comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico dell'Unione è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. Il Presidente di Associazione aderente all'Unione per gli Organi statutari di Assemblea e Consiglio, ha la facoltà di farsi rappresentare per l'intera durata della carica da un consigliere dell'Associazione stessa preventivamente a ciò delegato. I componenti degli Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.

7. Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato e documentato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza. Alla sostituzione provvede l'Associazione da cui proveniva o era iscritto il membro decaduto.

8. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dell'Unione sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 21
Durata

1. Presso l'Unione tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 (cinque) anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 22
Incompatibilità

1. Presso l'Unione la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Unione.

Art. 23
Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'Organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 24
Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio;
c) il Presidente;
d) la Giunta;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
Sono Organi con funzione di governo, il Consiglio, il Presidente, la Giunta. Sono Organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

Art. 25
Assemblea: composizione - validità – convocazione – svolgimento

1. L'Assemblea dell'Unione è composta dai legali rappresentanti pro-tempore, o loro delegati, delle Associazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del presente Statuto, soci effettivi, in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art. 15, e da un numero di delegati pari ai voti assembleari determinati ai sensi del successivo art. 26, scelti tra i membri dei rispettivi Consigli Direttivi, od Organi corrispondenti. Partecipano altresì all'Assemblea, con diritto di voto, individualmente e con rappresentanza unitaria, i legali rappresentanti degli enti e delle imprese di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b), del presente Statuto, soci sostenitori.

2. Ciascun componente l'Assemblea espressione di un socio effettivo può altresì farsi rappresentare anche da un rappresentante delegato appartenente alla stessa Associazione, anche non componente

l’Assemblea: tuttavia nessun componente può essere portatore di più di due deleghe. I voti spettanti ai membri eventualmente assenti, che non abbiano proceduto a rilasciare delega, saranno esercitati dal legale rappresentante dell’Associazione cui appartiene l’assente medesimo. Ciascun componente l'Assemblea espressione di un socio sostenitore può farsi rappresentare da un proprio delegato.

3. Ogni Assemblea è preceduta dalla verifica dei poteri spettanti a ciascun partecipante alla stessa. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente dell’adunata, e, in caso di votazione, due scrutatori, che possono essere scelti anche tra persone estranee ad essa, e si considera validamente costituita, in prima convocazione, ove sia presente un numero di componenti che rappresentino la metà più uno della totalità dei voti; in seconda convocazione - da effettuarsi almeno un'ora dopo - qualunque sia il numero dei voti presenti.

4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno entro il 30 giugno e il 30 novembre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno:
a) dalla maggioranza del Consiglio;
b) da un terzo delle Associazioni aderenti ed in regola con le contribuzioni all'Unione, che rappresentino non meno di un quarto dei voti assembleari.

5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nel termine sopraindicato, oppure entro quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta, vi provvede d'ufficio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con telegramma, o a mezzo fax, o con altro mezzo idoneo da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione e, se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.

7. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Unione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, persona delegata dal Presidente. Il Presidente ha tuttavia la facoltà di farsi assistere da un notaio, in veste di Segretario dell'Assemblea. La partecipazione di un notaio con funzioni di Segretario è obbligatoria ove si tratti di deliberare su modifiche statutarie, sull'adozione di un nuovo Statuto e sulla richiesta di scioglimento dell'Unione. Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal, presidente assembleare e dallo stesso Segretario, e trascritto nel registro dei verbali.

Art. 26
Assemblea: voti maggioranza

1. Ogni componente l'Assemblea dispone di un voto. Ai legali rappresentanti delle Associazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. a) e b), aventi diritto di voto, va aggiunto un ulteriore numero di voti in ragione di uno ogni cento soci rappresentati così come risultano dagli elenchi nominativi in possesso dell’Unione stessa. Al fine di tale conteggio, nel caso in cui il numero marginale dei soci sia inferiore a cento spetta un ulteriore voto se tale numero è superiore a cinquanta.

2. Per le votazioni viene seguito il metodo stabilito preliminarmente dal Presidente, salvo che un quinto dei rappresentanti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. E' consentito anche ad un solo socio chiedere che si proceda alla votazione segreta. Alle elezioni delle cariche sociali si procederà con votazione segreta, a meno che l'unanimità dei presenti all'Assemblea chieda di adottare la votazione palese.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, la proposta messa ai voti si intenderà respinta. Ove si verificasse parità di voti in esito alla votazione per l'elezione ad una carica sociale, la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, si procederà adottando il criterio di anzianità associativa dei candidati.

4. Per deliberare modifiche statutarie o l'adozione di un nuovo Statuto occorre il voto favorevole di almeno il 60 % (sessanta percento) dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni aventi diritto di voto.

5. Il recesso da Confcommercio Imprese per l'Italia è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza di almeno il 30% (trenta percento) dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio Imprese per l'Italia è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

6. Per lo scioglimento dell'Unione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 75% (settantacinque percento) dei voti complessivi.

Art.27
Assemblea: competenze

1. L'Assemblea in sede ordinaria delibera su:
a) determinare le direttive di massima dell'azione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia";
b) approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica di eventuali assestamenti. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, l'Unione si impegna alla certificazione dell'ultimo Rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;
c) approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo predisposto dal Consiglio – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) eleggere il Collegio dei Probiviri;

f) su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno.

2. L'Assemblea in sede straordinaria delibera:
a) in ordine alle modifiche dello Statuto o all'adozione di uno Statuto nuovo, con la maggioranza qualificata stabilita dall'art. 26 comma 5;
b) sullo scioglimento dell'Unione, con la maggioranza qualificata indicata all'ultimo comma dell'art. 26.

Art. 28
Consiglio: composizione – validità – convocazione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto:
a) dal Presidente dell'Unione;
b) dai legali rappresentanti pro-tempore delle Associazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del presente Statuto - in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art. 15 -;
c) da un numero di delegati da parte di ciascuna Associazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del presente Statuto pari a uno ogni cinquecento soci rappresentati così come risultano dagli elenchi nominativi in possesso dell'Unione stessa. Nel caso in cui una Associazione abbia un numero di associati, determinati ai sensi del periodo precedente, inferiore a cinquecento, la stessa è rappresentata in Consiglio dal solo rappresentante legale. Nel caso in cui superando le 500 unità dei soci o un multiplo di tale ammontare, il numero marginale dei soci sia inferiore a cinquecento, spetta un ulteriore delegato in Consiglio soltanto se tale numero è superiore a duecentocinquanta;
d) i Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, di cui agli artt. 16 e 17;
e) il Presidente "Fidi Impresa & Turismo Veneto" , ovvero altro rappresentante all'uopo delegato dal rispettivo Consiglio Direttivo, od Organo corrispondente;
f) il Presidente provinciale "50&Più" Associazione di Venezia, ovvero altro rappresentante all'uopo delegato dal rispettivo Consiglio Direttivo, od Organo corrispondente;
g) i consiglieri eventualmente cooptati, di cui al successivo art. 29, comma 1.

2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere d) ed e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

4. Ad ogni componente del Consiglio spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide se adottate con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie quello del Presidente. Qualora la parità si verifichi in esito ad una votazione per l'elezione ad una carica, lo scrutinio viene ripetuto ad oltranza. Non sono ammesse deleghe di voto.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e comunque quando lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene mediante avviso scritto contente data, ora e luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data delle riunione.

6. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 29
Consiglio: competenze

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare fino a cinque componenti, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze nel terziario di mercato.

2. Il Consiglio:
a) delibera sulle domande di adesione all'Unione, nonché sulla perdita della qualità di socio ai sensi del precedente art. 6, e commina i provvedimenti di espulsione e decadenza di cui agli artt. 10 e 11;
b) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Categoria o di Settore di cui all'art. 9, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
c) definisce l'ammontare ed il riparto dei contributi associativi con le modalità ed i termini previsti dal precedente articolo 15, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
e) elegge il Presidente dell'Unione;
f) tratta e delibera in merito alle attività sindacali dell'Unione;
g) approva le proposte di modifiche statutarie, predisposte dalla Giunta, da sottoporre all'Assemblea;
h) su proposta del Presidente, nomina quattro Vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza del settore Turismo;
i) tra i Vicepresidenti, nomina il Vicepresidente Vicario;
j) elegge tra i propri componenti fino a sei membri di Giunta, di cui tre su proposta del Presidente;
k) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
l) attua le decisioni dell'Assemblea su tutte le problematiche riguardanti i settori del Commercio, del Turismo e Servizi e delibera in ogni altra materia che non sia riservata alla competenza di altri Organi dell'Unione, adottando ogni provvedimento relativo;
m) nomina il Direttore e l'eventuale Vicedirettore, e ne fissa gli emolumenti;
n) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi dell'Unione, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

3. Al fine di favorire una migliore organizzazione del proprio lavoro, il Consiglio può istituire nel suo seno Sezioni consiliari e ne determina le competenze.

Art. 30
Giunta: composizione – validità – convocazione

1. La Giunta è composta da:
a) il Presidente dell'Unione, che la presiede;

b) il Vice Presidente Vicario;
c) i quattro Vice Presidenti;
d) i legali rappresentanti pro-tempore delle Associazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del presente Statuto, ove non già nominati Vicepresidenti dell'Unione;
e) fino a sei membri eletti dal Consiglio, tra i propri componenti, di cui tre su proposta del Presidente;

E' facoltà del Presidente individuare ulteriori soggetti in qualità di invitati permanenti, senza diritto di voto.

2. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al presente Statuto. I nuovi eletti durano in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

3. La Giunta, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno con tre giorni di preavviso, e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente di norma una volta ogni mese, e comunque quando lo stesso Presidente ne ritenga l'opportunità. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

4. Ad ogni componente della Giunta spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide se adottate con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie quello del Presidente.

Art. 31
Giunta: competenze

1. La Giunta, nel quadro delle direttive di massima fissate dall'Assemblea e degli indirizzi indicati dal Consiglio, detta i criteri operativi dell'Unione, elabora e propone le questioni da sottoporre al Consiglio stesso, assume i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Unione e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

2. La Giunta inoltre:
a) valuta la conformità degli Statuti dei soci dell'Unione ai contenuti vincolanti di cui all'art. 7, comma 4, e su proposta del Direttore ne delibera l'approvazione;
b) predispone i progetti di modifiche statutarie per l'approvazione da parte del Consiglio;
c) adotta, in caso di particolare necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio cui conferisce per la ratifica alla sua prima riunione successiva;
d) elabora le proposte, da sottoporre al Consiglio relative alla determinazione dei contributi associativi;
e) su proposta del Presidente, provvede alla designazione ed alla nomina, in quanto di competenza dell'Unione, di delegati e rappresentanti nei consessi, enti, organismi e commissioni, nonché alla loro eventuale revoca;
f) decide la partecipazione dell'Unione a congressi convegni e riunioni - in quanto di sua competenza - e ne designa i rappresentanti, sentite le Associazioni aderenti direttamente interessate;
g) delibera la costituzione di Commissioni permanenti di studio e ne nomina i membri;
h) esamina i Conti preventivi ed i Rendiconti;
i) nomina il Commissario di cui all'art. 38;

j) esercita ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto.

Art. 32
Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente dell'Unione si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vicepresidenti, al quale sottoporre tematiche ed iniziative a carattere strategico o di elevato impatto per il sistema associativo dell'Unione, oggetto di deliberazione da parte dei competenti Organi.

2. Il Presidente ha altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione dei membri degli Organi di Governo a cui siano attribuite competenze nelle materie di volta in volta oggetto di relazione.

Art. 33
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate dall'Unione o dai soci della medesima.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e statutaria, ad ogni effetto, dell'Unione e ne ha la firma, che può delegare al Vicepresidente Vicario.

3. Il Presidente dell'Unione è di diritto Presidente del Consiglio e della Giunta. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito, anche nelle funzioni di presidenza di Organi collegiali di governo, dal Vice Presidente Vicario.

4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente interinale e convoca entro sessanta giorni il Consiglio che provvede alla elezione del nuovo Presidente, il quale durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

5. Il Presidente sovrintende all'andamento dell'Unione e provvede all'esecuzione dei deliberati degli Organi collegiali della medesima. In particolare:
a) ha la gestione ordinaria dell'Unione e può delegare a Dirigenti o funzionari della stessa, con propria apposita delibera, il compimento di singoli atti o categorie di atti;
b) propone al Consiglio la nomina del Direttore e e dell'eventuale Vicedirettore;
c) delibera, sentito il Direttore, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
d) dopo aver informato la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti degli Organi di governo di cui al presente Statuto, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
e) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
f) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
g) ha facoltà di riscuotere e quietanzare;
h) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo dell'Unione, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto;

i) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
j) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 34
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Unione.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo previsto dal presente Statuto, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo costituito nell'ambito dell'Unione.

Art. 35
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea in concomitanza con l'elezione delle altre cariche sociali, tra magistrati ordinari in pensione, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale.

2. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. In caso di vacanza di un componente il Collegio, diverso dal Presidente, subentra il membro supplente più anziano. Nel caso di vacanza del posto di Presidente, deve essere convocata entro sessanta giorni l'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo componente del Collegio, munito dei necessari requisiti, il quale dura in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

4. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo previsto dal presente Statuto.

5. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci dell'Unione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Unione, ovvero di espulsione ai sensi degli artt. 10 e 11 e di decadenza dalla carica di

componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo dell'Unione.

6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 36
Arbitrato

1. Le controversie tra soci e l'Unione sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Venezia. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 37
Nomina di un Delegato

1. Il Presidente dell'Unione può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso tutti i livelli del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
a) gestione economico - finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
b) carenze organizzative e/o amministrative;
c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;
d) mancato rispetto dei deliberati di Organi dell'Unione.

2. Qualora i livelli del sistema associativo interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria autonomi, la nomina di un Delegato, da parte del Presidente, avviene informando le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.

3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.

4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema associativo interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema associativo interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente dell'Unione.

6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema associativo interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 38
Commissariamento

1. La Giunta dell'Unione può, presso tutti i livelli del sistema associativo, su proposta del Presidente, nominare un Commissario nei seguenti casi:
a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 37 del presente Statuto;
b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 37, comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 37, comma 1, del presente Statuto;
d) qualora ne sia fatta richiesta motivata e scritta da un organo deliberante collegiale di uno dei livelli del sistema associativo.

2. Qualora i livelli del sistema associativo interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.

3. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta dell'Unione deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema associativo interessato può far pervenire alla Giunta dell'Unione le proprie osservazioni scritte. Non verranno prese in esame le osservazioni che pervengano oltre tale termine perentorio.

4. La Giunta dell'Unione delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.
La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio utile dell'Unione, a cura del Presidente. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema associativo interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.

5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema associativo interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta dell'Unione e agli Organi non decaduti del livello del sistema associativo interessato.

Art. 39
Comitato Tecnico

1. A supporto dell'attività degli organi previsti dal presente Statuto è costituito un Comitato Tecnico con funzioni consultive per gli organi stessi formato dai Direttori o Segretari delle Associazioni aderenti o, in loro assenza, da funzionari all'uopo delegati. Fanno parte del Comitato Tecnico anche i Direttori o Segretari degli Enti collegati di cui all' art 14 del presente Statuto.

2. Possono partecipare Direttori o Segretari di altri eventuali Enti collegati che saranno riconosciuti come tali dalla Giunta dell'Unione e funzionari dei Sindacati Provinciali di categoria.

3. Il Comitato Tecnico è coordinato dal Direttore dell'Unione.

Art. 40
Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito e revocato dal Consiglio, il quale, nella selezione del nominativo a cui attribuire detto incarico, deve attenersi ai criteri indicati dalla Confederazione. La durata dell'incarico è pari alla durata in carica del Consiglio.

2. Il Direttore:
a) è responsabile della segreteria degli Organi associativi;
b) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici dell'Unione assicurando il loro buon funzionamento;

d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici;
e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Consigliere Amministratore;
g) vigila sulla conformità degli Statuti dei soci dell'Unione e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti vincolanti di cui all'art. 7, comma 4, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l'approvazione.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale

ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

TITOLO IV
PATRIMONIO - BILANCI – LIQUIDAZIONE

Art. 41
Fondo comune

1. Il Fondo comune dell'Unione è costituito da:
a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
b) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
c) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
d) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
e) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
f) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
g) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
h) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
i) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
j) ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.

2. I flussi economici e finanziari relativi alle Associazioni amministrate, di cui all'art. 8, comma 2, del presente Statuto, confluiscono nel rendiconto economico e finanziario e nel conto preventivo dell'Unione, cui compete, in via esclusiva, la titolarità dei rapporti economici con i soggetti Associati e con i terzi. I soggetti Associati alle associazioni amministrate corrispondono i contributi sindacali a loro carico direttamente all'Unione.

3. L'Unione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art. 42
Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 43
Liquidazione

1. Nel caso di scioglimento dell'Unione, l'Assemblea che lo delibera provvede, con la medesima maggioranza, alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

2. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 44
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 45
Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione, ad esclusione: dell'art. 25, commi 1 e 2, e dell'art. 26, commi 1 e 2; dell'art. 28, commi 1, 2, 3 e 4; e dell'art. 30, comma 1, relativi rispettivamente alla nuova composizione degli Organi associativi di Assemblea, Consiglio e Giunta, che diversamente avranno efficacia a partire dal primo rinnovo degli Organi successivo all'approvazione del presente Statuto. Sino al suddetto rinnovo, per i riferimenti statutari sopra indicati restano pertanto in vigore le previsioni di cui al previgente Statuto di "Confcommercio Venezia – Rovigo", adottato il 30/6/2022.

2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, costituiscono l'Unione in qualità di "soci effettivi", ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 1, le seguenti 11 (undici) Associazioni: "Confcommercio Ascom Venezia"; "Confcommercio Città e Riviera del Brenta"; "Confcommercio San Donà-Jesolo"; "Confcommercio Marghera"; "Confcommercio Cavarzere"; "Confcommercio Portogruaro – Bibione – Caorle"; "Confcommercio Miranese"; "Confcommercio Ascom Chioggia"; "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mestre"; "Confcommercio della Provincia di Rovigo"; "Associazione Esercenti P.E. - AEPE di Venezia".

3. In sede di prima applicazione dell'art. 9, comma 1, del presente Statuto, l'Unione riconosce i seguenti 5 (cinque) raggruppamenti sindacali di settore: a) alimentare; b) non alimentare; c) turismo; d) servizi; e) logistica.

4. In deroga straordinaria a quanto previsto all'art. 15, comma 7, del presente Statuto, in riferimento all'approvazione del Rendiconto annuale dell'esercizio 2023 e al necessario inoltro dello stesso all'Unione, è facoltà di ciascun "socio effettivo" di cui al precedente comma 2 determinare se procedere alla certificazione del Rendiconto da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà, ovvero

attraverso la formale approvazione da parte del rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso il medesimo livello.

5. Agli effetti dell'art. 23, comma 1, del presente Statuto, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a ciascuna associazione aderente all'Unione.

6. I "soci effettivi" di cui al precedente comma 2 devono adeguare i propri Statuti ai requisiti di appartenenza e ai contenuti previsti dall'art. 7 entro e non oltre il 31 marzo 2024, utilizzando i modelli di Statuto-Tipo approvati dalla Giunta dell'Unione.

Allegato 1.: Codice Etico Confederale, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2) e dell'art. 4, comma2) dello Statuto dell'Unione.

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CODICE ETICO

Assemblea straordinaria
28 giugno 2023

CODICE ETICO

Premesse

I. La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o anche "Confederazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.
II. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:

- i diversi livelli del sistema;
- i dirigenti associativi;
- i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
- le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo;
- i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;

sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

III. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:

- "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

IV. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto .

V. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

Art.1.
Doveri generali

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;

c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.

Art. 2
Doveri dei livelli del sistema confederale

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:

- lealtà;
- reciproco rispetto;
- trasparenza, in particolare nelle diffusione e scambio delle informazioni;
- correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
- onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.

2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:

- a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
- a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
- a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.

3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

Art. 3
Principi di governance *del sistema confederale*

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la *governance* si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.

2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.

Art. 4
Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione

Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:

- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
- a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto;
- ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
- a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
- ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
- a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali;
- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
- a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
- a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;
- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

Art. 5
Doveri del Presidente

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.

2. Pertanto, il Presidente:

- opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
- ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;

- contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;
- promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
- si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
- sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
- garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.

Art. 6

Doveri del Direttore o Segretario Generale

1. Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.

2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:

- tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;
- sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
- favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del *know-how* e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
- considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
- ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

Art. 7

Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:

- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;

- a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

Art. 8

Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.

2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- ad adoperarsi per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché a rifiutare ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
- a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
- ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
- a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
- a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
- ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.

3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
- a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzienti;
- a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema**,** nel rispetto delle norme statutarie;
- a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
- ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;

- a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

Art. 9

Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.

2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;
- ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
- a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
- ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.

3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

Art. 10

*Il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*"*

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare.

2. Il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

Art. 11

Organi di vigilanza

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modell*o *di organizzazione, gestione e controllo*" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.